



UNIONCAMERE

A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

**DOCUMENTO DI PROPOSTE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO**



D.L. SOSTEGNI: LE PROPOSTE DEL SISTEMA CAMERALE

In questo anno di grande difficoltà, le Camere di commercio si sono impegnate per aiutare le imprese nel delicato passaggio dalla fase del *lockdown* a quello della ripartenza.

La Legge n. 580/93 assegna alle Camere di commercio un ampio novero di compiti che vengono svolti sui territori offrendo al tessuto economico e produttivo soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto: gli enti camerali rappresentano un punto di riferimento non solo in relazione ai contenuti delle attività svolte, ma anche per gli elevati livelli di innovatività e di digitalizzazione con cui le stesse attività e servizi sono concepiti ed erogati.

Unioncamere, in rappresentanza del Sistema camerale, vuole offrire il proprio contributo operativo alle Commissioni 5a e 6a impegnate nell'esame del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, **proponendo alcuni interventi** concreti su temi di propria competenza a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.



LE PROPOSTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Il D.L. 41/2021 con il comma 14 dell'art. 5 modifica il Codice della crisi d'impresa (d.lgs. n. 14 del 2019) differendo di un anno l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria è di importo rilevante. Obbligo al quale consegue la segnalazione agli OCRI (organismi per la composizione delle crisi) costituiti presso ogni Camera di commercio.

Nella relazione illustrativa al DL Sostegni è stato specificato che il differimento è stato adottato "stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno".

Unioncamere condivide la preoccupazione che ha spinto il legislatore all'adozione della misura, ben consapevole che la crisi pandemica pone evidenti criticità rispetto ai "paradigmi" (indicatori e soglie) alla base delle procedure di allerta e di composizione assistita delle crisi aziendali, fondate sulla costituzione degli OCRI presso le Camere di commercio.

Proprio in previsione della partenza del nuovo Codice della crisi d'impresa, relativamente alla fase inerente i sistemi di allerta per la composizione delle crisi previsto dal Codice, il sistema delle Camere di Commercio ha da tempo attuato una serie di iniziative e di provvedimenti finalizzati all'istituzione degli organismi per la composizione delle crisi (OCRI), presso ciascuna sede camerale e si è preparato all'avvio della fase di "allerta", prevista dal Codice per il prossimo 1° settembre.

Le attività messe in campo sinora dal Sistema Camerale sono molteplici, dall'adozione di un "Regolamento tipo" presso ciascun organismo camerale, in modo da rendere omogeneo ed uniforme su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività degli OCRI alla realizzazione di una piattaforma informatica su cui far convergere tutto il processo di segnalazione e di composizione delle Crisi coinvolgendo gli altri soggetti, dalla formazione



dei funzionari delle Camere di commercio all'istituzione di un tavolo di lavoro con i cd. creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle entrate, Agenzia della riscossione), per concordare le modalità di scambio di flussi informativi.

Tuttavia, pur ribadendo la piena capacità di gestione del sistema camerale, Unioncamere propone il differimento al 1° gennaio 2023 dell'avvio delle procedure di allerta e di composizione assistita, in modo da evitare un eccessivo numero di segnalazioni sia a carattere interno (da parte degli Organi di controllo) sia a carattere esterno (da parte dei creditori pubblici qualificati) nei confronti degli OCRI, causate dal perdurare della situazione straordinaria di emergenza economica.

Il sistema camerale ha provveduto a monitorare i possibili flussi di imprese interessate dalle segnalazioni agli OCRI, valutando gli indicatori quantitativi come il bilancio, i flussi di cassa attesi ed il patrimonio netto delle imprese, ma anche i dati storici e andamentali legati ad indicatori di tipo qualitativo, per stimare correttamente il numero di potenziali soggetti segnalabili dal 1° settembre prossimo.

Proprio su questo aspetto va sottolineato che, allo stato attuale, permanendo gli indicatori presentati al Ministero dello Sviluppo Economico prima della crisi pandemica, risulterebbero segnalabili agli OCRI un numero non inferiore a 75/80.000 imprese, con pesanti ripercussioni su tutto l'impianto delle procedure di allerta (dal reperimento dei professionisti per la composizione dei collegi fino all'ingente mole di lavoro per gli stessi OCRI). A tale numero vanno ovviamente aggiunti gli altri flussi di imprese (tutti ancora da stimare) che saranno segnalati da Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione.

Per queste ragioni, pur essendo il sistema camerale assolutamente pronto alla partenza della fase di "allerta", prevista dal Codice per il prossimo 1° settembre, si ritiene utile valutare un rinvio di 16 mesi.

PROPOSTA

Il comma 14 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Al comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "1° settembre 2021," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 351, 352, 353 che entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e".»



2. LIMITI DI SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI DEL SISTEMA CAMERALE AGLI AIUTI A SOSTEGNO DELLE ECONOMIE LOCALI

L'attuale quadro normativo, fatto di disposizioni stratificatesi negli anni, impone al sistema delle Camere di commercio di conseguire risparmi su una serie di voci come incarichi di studio e consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per missioni, spese su autovetture, consumi intermedi, etc.

Sulla base di questa normativa, il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro, una cifra che negli ultimi anni ostacola la capacità di azione degli enti camerali e che pesa ancor di più sui bilanci delle Camere in seguito al dimezzamento delle entrate da diritto annuale introdotto nel 2014.

Quella che si propone è la destinazione delle risorse provenienti dai risparmi alla realizzazione di aiuti e iniziative a sostegno del sistema produttivo e delle economie locali, soprattutto in un momento come questo in cui il Sistema camerale sta erogando aiuti e servizi sui territori per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.

La proposta non inciderebbe sui risparmi per le diverse tipologie di spesa che sarebbero comunque garantiti dalle Camere di commercio, dalle Unioni Regionali e dall'Unioncamere, ma solo sul versamento al bilancio dello Stato, facendo "tornare" le risorse alle imprese e destinando l'importo non versato ad interventi di promozione economica ed iniziative a favore delle economie locali.

Tra l'altro, a partire dallo scorso anno, il quadro normativo sui limiti di spesa è stato ulteriormente modificato con l'inserimento di un'unica macrocategoria onnicomprensiva di spesa, "spesa per acquisto di beni e servizi", e la previsione del versamento al bilancio dello Stato di un importo annuo pari a quanto già dovuto nel 2018 maggiorato addirittura con un incremento aggiuntivo del 10%.



Su questo tema è stata anche sollevata una questione di legittimità costituzionale sull'applicazione della normativa cd. "taglia-spese" alle Camere di commercio che si sono accorpate in seguito alla riforma del 2015. Il rinvio alla Corte Costituzionale è avvenuto nell'ambito dei procedimenti attivati da alcune Camere di commercio che avevano proceduto agli accorpamenti: i nuovi enti camerali contestavano, dopo la fusione, che il versamento dei risparmi venisse quantificato comunque come mera somma di quanto versato dalle singole Camere precedentemente, senza tenere conto delle riduzioni di spese e costi conseguiti a seguito della nascita del nuovo ente.

Per questo, perfezionati gli accorpamenti, diverse Camere hanno scelto di agire in giudizio per accertare l'insussistenza dell'obbligo di versare a favore dello Stato i risparmi di spesa conseguiti.

Tra le motivazioni che hanno spinto il Tribunale di Roma a sollevare la questione di costituzionalità vi sono state anche precedenti pronunce della Corte in merito al nesso tra la congruità dei finanziamenti ed il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di ragionevolezza.

In particolare, si rammenta che le Camere di commercio non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato e che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi su una questione molto simile, ha esentato la Cassa Nazionale di un ordine professionale dal versamento dei risparmi conseguiti, adducendo come motivazione - in analogia alle Camere di commercio - proprio l'assenza di un finanziamento pubblico ed entrate provenienti dai contributi obbligatori versati dagli iscritti.

PROPOSTA

All'articolo 28, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché le risorse dei risparmi dovuti siano destinate ad iniziative a favore delle economie locali."